

Repertorio n. 53.290

Raccolta n. 32.273

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di dicembre, alle ore diciotto e minuti quaranta.

In Fagnano Olona, via Cristoforo Colombo n. 80, nel salone dell'edificio rotondo di "Calipolis" ove ha sede l'associazione.

Avanti a me dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

e' comparso il signor

CACCIN CLAUDIO, nato a Camposampiero (PD) il giorno 29 maggio 1953, residente in Fagnano Olona (VA), via Moscova n. 7, codice fiscale CCC CLD 53E29 B563S

della cui identita' personale io Notaio sono certo, che, nella sua qualita' di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione di volontariato

"CALIMALI ODV ETS"

(gia' "CALIMALI ONLUS")

con sede in Fagnano Olona (VA), via Cristoforo Colombo n. 80, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al numero 363547, codice fiscale 90010000124, associazione riconosciuta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 2865 con decreto n. 624 del 3 marzo 2017, e al Registro Generale Regionale del Volontariato, sezione Provincia di Varese, al n. VA-40 sezione B e C, con determinazione n. 3226 del 1 agosto 2003,

mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci della predetta associazione convocata per oggi, a quest'ora ed in questo luogo in sede straordinaria ed in seconda adunanza, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Alla presenza del Notaio, approvazione del nuovo statuto sulla base di quanto eccepito dalla Provincia di Varese in fase di trasmigrazione (R.U.N.T.S.) ed accertamento dello stato patrimoniale della nostra associazione che gia' oggi e' in possesso della personalita' giuridica presso la Regione.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do' atto di quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo in persona del comparente il quale, su designazione unanime dei presenti, chiama me Notaio a fungere da segretario e successivamente constata e dichiara:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea e' stato regolarmente inviato a tutti gli aventi diritto mediante lettere datate 15 novembre 2022, in parte consegnate a mano in pari data ed in parte inviate a mezzo messaggio telefonico in pari data, e quindi con mezzi idonei ad assicurare le prove

Andrea Tosi Notaio
Gallarate Tel. 0331 776172

dell'avvenuto ricevimento, quali risultano dalla documentazione acquisita agli atti della presente assemblea;—
- che la prima adunanza della presente assemblea, convocata in questo luogo per il giorno 6 dicembre 2022 alle ore 12,00 e' andata deserta;—

- che dell'associazione sono presenti, in proprio e per deleghe dichiarate valide dal Presidente ed acquisite agli atti della presente assemblea, n. 28 (ventotto) associati su n. 64 (sessantaquattro) aventi diritto di voto, il tutto come risulta dal separato elenco dei partecipanti che, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A";—

- che del Consiglio Direttivo in carica sono presenti, oltre al comparente quale Presidente, anche i signori BEDIN LIVIO, COMERIO MARINA e ZOLIN ANNA AMELIA; assenza giustificata per il Vice Presidente FARE' PAOLO;—

- che del Collegio dei Revisori Legali sono presenti tutti quanti i componenti BOMBAGLIO ELISABETTA, LURASCHI NATALINO e MASATO DANIELE. —

Il Presidente dichiara di avere verificata la regolarita' della costituzione ed accertata l'identita' e la legittimazione dei presenti attestando che la presente assemblea e' validamente costituita e puo' legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 26 bis del D.L. 73/2022 convertito con modificazioni dalla L. 122/2022 che prevede il rinvio al quorum alleggerito dell'assemblea ordinaria fino al 31 dicembre 2022 trattandosi di approvare modifiche obbligatorie di mero adeguamento consistenti in emendamenti meramente recettivi delle previsioni del Codice del Terzo Settore (CTS).—

Tutto cio' constatato, il Presidente passa la parola al consulente tecnico dell'Associazione dott. MASERA LUCA il quale ricorda ai presenti che con verbale a rogito Notaio Patrizia Carrara in data 11 ottobre 2020 rep.n. 36229/21128, registrato a Varese il 19 ottobre 2020 al n.26978 serie 1T, l'assemblea dei soci dell'associazione aveva approvato il nuovo testo dello statuto, a seguito della riforma del Terzo settore e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, recante il Codice del Terzo settore; con la precisazione che, in sede di trasferimento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, la Provincia di Varese ha comunicato, con lettera in data 25 ottobre 2022, che occorre procedere ad una revisione di tale statuto, limitatamente a quanto di seguito specificato, per renderlo perfettamente conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. —

Come da comunicazioni intercorse con la Provincia, le modifiche da apportare allo statuto per l'iscrizione della

Associazione nel RUNTS consistono nelle seguenti:—————

- articolo 6, primo comma: e' stata aggiunta la frase "In conseguenza delle attivita' svolte dall'associazione," per giustificare la scelta di limitare la possibilita' di adesione ai soli soci maggiorenni: la Provincia aveva contestato la limitazione del diritto di voto ai soli maggiorenni ma, nel momento in cui un Ente sceglie di avere solo soci maggiorenni in conseguenza delle attivita' che svolge, il problema dei minorenni non si pone piu';

- articolo 13, settimo comma, prima parte: e' stato eliminato l'istituto della cooptazione per sostituire eventuali consiglieri uscenti (cosi' come chiarito nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18244 del 30 novembre 2021) ed e' stato sostituito con la surroga, con conseguente eliminazione del penultimo comma per duplicazione;—————

- articolo 21, primo comma: e' stato eliminato il "fondo di dotazione patrimoniale indisponibile" che veniva richiesto dalla Regione Lombardia ai fini della personalita' giuridica: il RUNTS non richiede un fondo indisponibile ma solo un patrimonio minimo sufficiente. In questo senso, pur restando i 26.000,00 euro al momento bloccati, se un domani l'associazione volesse smobilitarli - mantenendo ovviamente l'attenzione sul patrimonio minimo che dovra' sempre essere garantito - lo potra' fare; al contrario, mantenendo nello statuto la previsione del fondo indisponibile, nonostante la personalita' giuridica del RUNTS, cio' non si potrebbe fare.—
Il Presidente provvede quindi a leggere ai presenti il nuovo testo di tali commi modificati.—————

Proseguendo nella sua esposizione, il Presidente evidenzia la necessita' di numerare i paragrafi dello statuto per una loro piu' agevole lettura.—————

Da ultimo, il Presidente ricorda ai presenti che la Provincia, con la menzionata lettera, ha sottolineato altresì come ai fini della iscrizione nel RUNTS occorra produrre, oltre al testo di statuto aggiornato, anche tutta la ulteriore documentazione prevista ai sensi dell'art. 22 del CTS e quindi occorre che il Notaio attesti la sussistenza del patrimonio minimo, dandosi atto che a tal fine e' stata redatta relazione dal perito signor SAPELLI dott. MAURO, nato a Gallarate (VA) il giorno 23 gennaio 1978, ed ivi residente in viale dei Tigli n. 13, codice fiscale SPL MRA 78A23 D869F, dottore commercialista con studio in Busto Arsizio (VA), via Milano n. 5, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio al numero 641 sezione A, ed al Registro dei Revisori Legali al numero 148210 con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 13 novembre 2007, dal medesimo asseverata con giuramento avanti a me Notaio in data 6 dicembre 2022 risultante da verbale a mio rogito rep.n. 53270, relazione che in originale si allega al presente

atto sotto la lettera "**B**", dispensandomi espressamente il comparente dal darne lettura.

Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica, a mezzo dei revisori presenti, si associa alle proposte innanzi formulate confermandone l'opportunità'.

L'assemblea, udita l'esposizione del Presidente ed il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, dopo breve discussione, con il voto favorevole di tutti quanti gli associati presenti,

DELIBERA

1) Di numerare i paragrafi dello statuto per una loro piu' agevole lettura e di modificare gli attuali articoli 6 primo comma, 13 settimo comma prima parte (con eliminazione del penultimo comma) e 21 primo comma, dello statuto come segue:

"Art.6 Soci

1. In conseguenza delle attivita' svolte dall'associazione, possono far parte dell'associazione persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di eta', che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che, condividendo le aspirazioni di fondo che animano l'associazione e mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Art.13 Organo di Amministrazione

7. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non e' possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti cosi' nominati scadono con gli altri componenti.

Art.21 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- da beni mobili e immobili;
- da liberalita' e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Regioni, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo."

Immutati i restanti comma dei citati articolo ed i rimanenti articoli dello statuto associativo.

Al presente atto si allega sotto la lettera "**C**", previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, lo statuto contenente le norme di funzionamento ed organizzazione della associazione nella sua redazione aggiornata a seguito

delle modifiche innanzi deliberate.

2) Di dare mandato all'organo amministrativo, e per esso al Presidente del Consiglio Direttivo ovvero al Vice Presidente, per l'espletamento di tutte le pratiche e formalità occorrenti per introdurre da soli nello statuto allegato tutte quelle ulteriori aggiunte, modifiche o soppressioni che fossero eventualmente richieste ai fini della iscrizione nel RUNTS, così come danno mandato e delega agli stessi affinché possano svolgere tutte le pratiche e formalità che risulteranno utili a tal fine ivi compresa quella di presentare direttamente ovvero per il tramite del Notaio stesso tutta la documentazione integrativa richiesta per ottenere la detta iscrizione.

*** Ai sensi e per gli effetti dell'iscrizione nel RUNTS, ad integrazione della documentazione richiesta e prevista per gli enti che intendono acquisire la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 22 del CTS, richiestone dal legale rappresentante dell'Associazione, io Notaio attesto e certifico la sussistenza del patrimonio minimo previsto dall'art.22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per come risulta dalla relazione giurata come sopra allegata sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e minuti cinque.

* Spese e tasse del presente atto, inerenti e conseguenti, a carico dell'Associazione.

In proposito si richiede espressamente l'applicazione delle disposizioni agevolative fiscali di cui al comma 3 dell'art.82 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) così come modificato dall'art.32 D.Lgs. 105/2018, e specificatamente l'esenzione dall'imposta di registro, prevista per le modifiche statutarie degli Enti del Terzo Settore, nonché l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dal comma 5 del citato art.82 per tutti gli atti o documenti posti in essere dagli Enti del Terzo Settore.

Di questo atto io Notaio ho dato lettura al comparente che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio, alle ore diciannove e minuti dieci, omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio, quest'atto consta di tre fogli di cui occupa intere dieci facciate e fino a questo rigo dell'undicesima.

In originale firmato:

CLAUDIO CACCIN

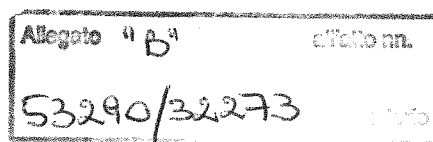
ANDREA TOSI Notaio

Associazione Calimali O.D.V.-E.T.S. - Fagnano Olona
ELENCO SOCI FONDATAORI e VOLONTARI alla data del 31/10/2022

n° prog	qualifica associato	cognome e nome	residenza
1	SOCIO FONDATORE	BIANCHI Franco	Via Leopardi n° 94 Fagnano Olona
2	SOCIO FONDATORE	CACCIN Claudio	Via Moscova n° 7 Fagnano Olona
3	SOCIO FONDATORE	FAVERO Giancarlo	Via Pasubio n° 105 Fagnano Olona
4	SOCIO FONDATORE	LURASCHI Natalino	Via Pordoi n° 1 Fagnano Olona
5	SOCIO FONDATORE	SPEZIALI Fernando	Via Fiume n° 53 Fagnano Olona
6	SOCIO VOLONTARIO	ALESSANDRINI Alberto	Via Moscova n° Fagnano Olona
7	SOCIO VOLONTARIO	ARRIGONI Arrigo	Via Monte Grappa n° 11A Fagnano Olona
8	SOCIO VOLONTARIO	BARALDI Jolanda	Via Pasubio n° 105 Fagnano Olona
9	SOCIO VOLONTARIO	BARONI Simona	Via Firenze 7/4 Busto Arsizio
10	SOCIO VOLONTARIO	BEDIN Livio	Via Corridoni, 28 Fagnano Olona
11	SOCIO VOLONTARIO	BERGANINI Franco	Via Per Fornaci, 37 Fagnano Olona
12	SOCIO VOLONTARIO	BERTINOTTI Matteo	Via Marconi, 100 Fagnano Olona
13	SOCIO VOLONTARIO	BIDese Claudia	Via Matteotti n° 3 Fagnano Olona
14	SOCIO VOLONTARIO	BILOTTA Maria Grazia	Via Capellini, 10 Legnano
15	SOCIO VOLONTARIO	BOARI Mauro	Via Cellini n° 56 Fagnano Olona
16	SOCIO VOLONTARIO	BONICALZI Luigia	Via Monte Grappa n° 11A Fagnano Olona
17	SOCIO VOLONTARIO	BOSSI Claudio	Via G. Galvani, 38 Fagnano Olona
18	SOCIO VOLONTARIO	BOSSI Eugenia	Via Tagliamento, 1 Fagnano Olona
19	SOCIO VOLONTARIO	BRUNETTI Gianluca	Via Grossi, 4 Saronno
20	SOCIO VOLONTARIO	CACCIN Gloria	Via Baraggioli, 10 Busto Arsizio
21	SOCIO VOLONTARIO	CACCIN Sara Maria Stella	Via Marconi, 100 Fagnano Olona
22	SOCIO VOLONTARIO	CALLONI Adelma	Via Pastrengo n° 10 Fagnano Olona
23	SOCIO VOLONTARIO	CAPRIOLI Andrea	Via Legnano, 54 Fagnano Olona
24	SOCIO VOLONTARIO	CARLESSO Paolo	Via Gorizia, 79A Fagnano Olona
25	SOCIO VOLONTARIO	CASTIGLIONI Deborah	Via S. Giovanni Bosco, 10 Gallarate
26	SOCIO VOLONTARIO	CEFOLA Raffaella	Via Roma n° 2 Castellanza
27	SOCIO VOLONTARIO	COMERIO Marina	Via Einaudi, 4 Fagnano Olona
28	SOCIO VOLONTARIO	COMERIO Claudio	Via G. Galilei, 15 Fagnano Olona
29	SOCIO VOLONTARIO	DAL SOGLIO Piero	Via XXV Aprile, 32 Fagnano Olona
30	SOCIO VOLONTARIO	D'ARIELLI Juan Carlos	Via Ponchielli n° 15 Busto Arsizio
31	SOCIO VOLONTARIO	DELLA PRIA Marcello	Via G. Galilei, 50 Fagnano Olona
32	SOCIO VOLONTARIO	DE RINALDIS Luigia	Via San Vito n° 1 Solbiate Olona
33	SOCIO VOLONTARIO	DI PAOLA Enrico	Via Mantova, 1C Fagnano Olona
34	SOCIO VOLONTARIO	FARE' Paolo	Via S. Giovanni Bosco, 10 Gallarate
35	SOCIO VOLONTARIO	FIOR Lorenzo	Via Ada Negri n° 4 Fagnano Olona
36	SOCIO VOLONTARIO	GNONI Cosimo	Via S. Vito n° 1 Solbiate Olona
37	SOCIO VOLONTARIO	KABOTRA Mohit	Via Venegoni, 13C Fagnano Olona
38	SOCIO VOLONTARIO	LORQUI Mabel Adriana	Via Ponchielli n° 15 Busto Arsizio
39	SOCIO VOLONTARIO	MANTOVAN Anna	Via Silvio Pellico n° Fagnano Olona
40	SOCIO VOLONTARIO	MARTEGANI Alberto	Via Trento, 53 Fagnano Olona
41	SOCIO VOLONTARIO	MASATO Daniele	Via De Gasperi n° 10B Fagnano Olona
42	SOCIO VOLONTARIO	MASCHERONI Giovanni	Via Volta, 5 Cairate
43	SOCIO VOLONTARIO	MASSARI Luciana	Via Fiume n° 40A Fagnano Olona
44	SOCIO VOLONTARIO	NAPOLIONE Stefania	Via G. Leopardi n° 25 Fagnano Olona
45	SOCIO VOLONTARIO	PALA Patrizia	Via Grazia Deledda, 12 Gorla Minore
46	SOCIO VOLONTARIO	PALLARO Maria	Via Fiume n° 53 Fagnano Olona
47	SOCIO VOLONTARIO	PALOMBA Giuseppe	Via Fratelli Rosselli, 6 Fagnano Olona
48	SOCIO VOLONTARIO	PARISE Lorenzo	Via Leopardi n° 25 Fagnano Olona
49	SOCIO VOLONTARIO	PASSAMONTI Davide	Via Monte Rosa, 40A Fagnano Olona
50	SOCIO VOLONTARIO	PAVANELLO Nevio	Via Montello, Fagnano Olona
51	SOCIO VOLONTARIO	PERIN Rosangela	Via Martiri della libertà, 10 Fagnano Olona
52	SOCIO VOLONTARIO	PORETTI Andrea	Via Baraggioli, 10 Busto Arsizio
53	SOCIO VOLONTARIO	PORTA Francesco	Via U. la Malfa, 5 Rescaldina
54	SOCIO VOLONTARIO	PORTA Vittorio	Via Birago n° 16 Gorla Maggiore
55	SOCIO VOLONTARIO	RAHMAN Anisur	Via Monte Grappa n° 11A Fagnano Olona
56	SOCIO VOLONTARIO	RAMPININI Maria Giovanna	Via Dante n° 50 Fagnano Olona
57	SOCIO VOLONTARIO	RESTELLI Francesco	Via Roma n° 61 Fagnano Olona
58	SOCIO VOLONTARIO	RUGOLOTTA Rita	Via Roma n° 61 Fagnano Olona
59	SOCIO VOLONTARIO	SCATTOLIN Giovanni	Via Dante n° 50 Gorla Maggiore
60	SOCIO VOLONTARIO	SIMONELLI Federico	Via Tagliamento, 1 Fagnano Olona
61	SOCIO VOLONTARIO	SIVIERO Fiorio	Via Ada Negri n° 4 Fagnano Olona
62	SOCIO VOLONTARIO	THIABOU Moussa	Via Bramante, 1 Fagnano Olona
63	SOCIO VOLONTARIO	ZACCHIA Mirco	Via Gorizia, 62 Fagnano Olona
64	SOCIO VOLONTARIO	ZOLIN Anna Amelia	Via Collodi, 3 Fagnano Olona

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RELAZIONE GIURATA DI STIMA EX ART. 22 D.LGS. 117/2017

DELLA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CALIMALI E.T.S.

Mauro Sapelli
Dottore Commercialista
Revisore contabile
Via Milano n. 5 – 21052 Busto Arsizio (VA)

INDICE

1. Premessa	pag.	3
2. Oggetto e finalità della perizia di stima	pag.	4
3. Data di riferimento della perizia di stima	pag.	6
4. L'Associazione	pag.	7
5. Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite	pag.	9
6. Metodologie e criteri di valutazione adottati	pag.	9
7. La situazione patrimoniale alla data del 31.10.2022	pag.	11
8. La determinazione del patrimonio netto a valori correnti	pag.	12
9. Considerazioni conclusive	pag.	18
10. Attestazioni	pag.	18

➤ **Premessa**

In data 11 novembre 2022 il signor Caccin Claudio, nato a Camposampiero (PD) il 29 maggio 1953, residente a Fagnano Olona (VA) in via Moscova n. 7, C.F. CCC CLD 53E29 B563S, in qualità di rappresentante legale della Associazione di volontariato CALIMALI E.T.S. (di seguito anche “CALIMALI” o “Associazione CALIMALI”), codice fiscale 90010000124, con sede in Fagnano Olona (VA), via Cristoforo Colombo n. 80, e munito dei necessari poteri, ha richiesto al sottoscritto Dott. Mauro Sapelli, nato a Gallarate (VA) il 23 gennaio 1978, codice fiscale SPL MRA 78A23 D869F, Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 148210 ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 nominato con D.M. del 29 ottobre 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale supplemento n. 90 del 13 novembre 2007, di redigere una relazione giurata di stima del patrimonio della suddetta Associazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.lgs.117/2017.

Detta relazione è finalizzata alla liberazione del patrimonio ad oggi vincolato in un fondo di garanzia in B.T.P. ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 per euro 26.000,00 e che l’organo amministrativo vorrebbe ridurre ai sensi del citato D.lgs. 117/2017 ad euro 15.000,00.



➤ **Oggetto e finalità della perizia di stima**

La presente relazione di stima ha per oggetto l'intero patrimonio di CALIMALI per determinare il Patrimonio di cui dispone detta Associazione al fine di ridurre il fondo vincolato fino a euro 15.000,00.

Finalità del presente lavoro di stima è pertanto quello di evidenziare la reale consistenza patrimoniale dell'Associazione, consentendo di accertare quale sia il netto patrimoniale residuo per garantire che non sia inferiore a quello minimo di legge.

Il comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. 117/2017, stabilisce che *“si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”*. La massima n. 5 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Terzo settore – stabilisce altresì che *“con specifico riferimento alla verifica della sussistenza di detto patrimonio minimo, trattandosi di un ente già operativo, la cui situazione patrimoniale presenterà evidentemente poste sia attive che passive, non è sufficiente che la disponibilità minima risulti da certificazione bancaria che attesti il deposito della somma di euro 15.000 presso un c/c intestato all'ente (o da deposito presso il conto dedicato del notaio), essendo invece necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non presenti passività tali da annullare di fatto un eventuale fondo liquido (o altre attività) di cui si dimostri l'esistenza. Pertanto, si rende necessario conoscere lo stato patrimoniale netto dell'ente quale risulta dalle sue scritture contabili. Del resto, lo stesso art. 22 CTS, nel disciplinare il caso in cui il patrimonio*

iniziale – in sede di costituzione – sia rappresentato “da beni diversi dal denaro”, stabilisce che il loro valore debba risultare da una relazione giurata redatta da un revisore legale iscritto all'albo (o da società di revisione). Si tratta, quindi, di applicare il medesimo criterio di valutazione ad una “attività” già in essere, così come si farebbe per un'azienda operativa. Sarà quindi necessario produrre al notaio la relazione giurata di un revisore legale, dalla quale emerga un patrimonio netto non inferiore a euro 15.000 (...) a data non anteriore a 120 giorni”. Continua poi la massima stabilendo che “Poiché l'operazione portante l'ottenimento della personalità giuridica di un'Associazione non riconosciuta non ha natura di trasformazione, la perizia di stima può non contenere l'elenco dei creditori dell'ente, prescritto per la perizia richiesta dall'art. 42-bis Codice civile, e non sarà neanche necessaria una relazione degli amministratori sulle motivazioni della delibera proposta”.

Il sottoscritto perito ritiene che possa essere applicato, nella redazione della perizia di stima, in via analogica l'art. 2465 del Codice civile laddove richiede all'esperto estimatore:

- a) la descrizione ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi;
- b) l'indicazione dei criteri di valutazione seguiti;
- c) l'attestazione che il valore del patrimonio netto determinato dall'esperto non è inferiore al capitale sociale della nuova società (in questo caso al patrimonio minimo richiesto per legge).

La relazione di stima qui in oggetto, tuttavia, costituisce un'ipotesi diversa da quella concernente il solo conferimento di beni in natura, poiché si richiede la valutazione di un intero patrimonio di cui l'Associazione già dispone. Nel caso di liberazione di fondo di garanzia già esistente, la stima del patrimonio, redatta dal perito incaricato, concerne



la determinazione del netto patrimoniale e deve valutare sia le poste attive sia quelle passive, affinché il patrimonio presente nel momento di liberazione, non sia inferiore a quello minimo previsto per legge.

Ciò premesso, nell'affrontare una valutazione, il sottoscritto esperto estimatore è chiamato in primo luogo ad individuare le finalità che tale valutazione deve perseguire. Egli deve scegliere, tra le diverse soluzioni metodologiche di valutazione, quella che meglio delle altre consenta di raggiungere lo scopo della valutazione.

La valutazione, in questo caso specifico, deve tendere a soddisfare diverse finalità, tra le quali in particolare, la tutela dei creditori dell'associazione e dei terzi in genere dell'effettiva esistenza del patrimonio nel rispetto dei criteri legali di valutazione dettati dall'art. 2426 ai fini dell'esatta quantificazione. Inoltre, la liberazione di un fondo di garanzia come nel caso in oggetto costituisce senza dubbio una criticità rispetto alla tutela degli interessi dei terzi, che quindi necessita di una valutazione ancora più specifica.

La valutazione del patrimonio si risolve pertanto in una "rivisitazione critica" dei valori dei beni di proprietà dell'Associazione ai fini di una determinazione del patrimonio non arbitraria e di sicura garanzia.

➤ **Data di riferimento della perizia di stima**

La data di riferimento della presente relazione di stima è stata fissata – in accordo con la l'Associazione – al 31.10.2022.

A tale data vanno pertanto riferite le valutazioni di tutte le consistenze patrimoniali.

Con riferimento a tale data l'Associazione ha prodotto documentazione idonea a verificare la reale consistenza del proprio patrimonio e quella sarà la base per la verifica.

➤ **L'Associazione**

L'Associazione CALIMALI è stata costituita il giorno 20 febbraio 1993 e risulta iscritta al progressivo n° VA – 40 Sez. B e C – Registro Generale Regionale del Volontariato Sezione Provinciale Varese – Determina n° 3226 del 01/08/2003 oltre che al n. 44 dell'Albo Comunale delle associazioni e del volontariato tenuto presso il Comune di Fagnano Olona.

In data 03.03.2017 l'associazione acquisisce la personalità giuridica (Regione Lombardia n. 2865) e viene iscritta al Registro Imprese in data 13.03.2017 (REA VA-363547)

Alla data del 31.10.2022 i soci dell'Associazione sono 60 ed i membri del consiglio direttivo in carica, nominato con l'Assemblea dei soci del 10 aprile 2022 sono i seguenti:

- CACCIN CLAUDIO, nato a Camposampiero (PD) il 29/05/1953, residente a Fagnano Olona (VA) in via Moscova n. 7, CF CCC CLD 53E29 B563S (Presidente);
- FARE' PAOLO, nato a Busto Arsizio (VA) il 20/10/1976, residente a Gallarate (VA) in Via Alessandro Manzoni n. 13, CF FRA PLA 76R20 B300P (Vicepresidente);
- COMERIO MARINA, nata a Milano (MI) il 27/10/1977, residente a Fagnano Olona (VA) in via Einaudi n. 4, CF CMR MRN 77R67 F205G (Segretario);



- BEDIN LIVIO, nato in Svizzera (CH) il 06/03/1956, residente a Fagnano Olona (VA) in via Corridoni n. 28/D, CF BDN LVI 56C06 Z133W (Consigliere);
- ZOLIN ANNA AMELIA, nata a Fagnano Olona (VA) il 29/12/1947, residente a Fagnano Olona (VA) in Via Collodi n. 2, CF ZLN NML 47T69 D467G (Consigliere).

Durante l'assemblea del 10 aprile 2022 è stato inoltre riconfermato l'Organo di Controllo composto di n. 3 membri.

L'Associazione svolge attività di difesa e valorizzazione del territorio della valle Olona attraverso programmi di educazione ambientale per le scuole primarie e secondarie di primo grado di Fagnano Olona. L'Associazione organizza anche visite guidate, passeggiate presso luoghi di interesse storico-naturalistico del territorio al fine di conoscere e scoprire la bellezza della Valle Olona e dei suoi edifici storici, oltre che attività di integrazione, favorendo esperienze di volontariato e di sostegno ai richiedenti asilo provenienti da paesi in grave stato di emergenza e ad altri soggetti in situazione gravi.

Lo scopo è quello di tutelare e valorizzare le tradizioni locali, l'ambiente e la natura attraverso lo svolgimento di attività culturali, ricreative ed ecologiche.

La sede operativa dell'associazione CALIMALI è un parco che si estende su una superficie di oltre 5.000 mq. e si situa nelle vicinanze della ciclopedonale della valle Olona, divenendo punto di accoglienza della via Francisca del Lucomagno.

All'interno della sede trovano ricovero numerose attrezzature agricole per la manutenzione del parco, nonché lo stoccaggio dei materiali e di oltre 200 abiti storici rinascimentali necessari alla realizzazione di rievocazioni.

➤ **Accertamenti, verifiche ed operazioni eseguite**

Il sottoscritto ha preso contatti con il sig. Claudio Caccin Presidente dell'Associazione per esperire una prima indagine di orientamento sulle consistenze patrimoniali oggetto della valutazione e sulle loro caratteristiche sotto il profilo giuridico, economico, tecnico ed amministrativo.

Lo scrivente ha successivamente proceduto ai necessari rilievi amministrativi, contabili e tecnici che ha svolto in stretta collaborazione con l'organo direttivo. La raccolta delle informazioni e della documentazione probatoria hanno anche avuto lo scopo di approfondire gli aspetti rilevanti nella quantificazione delle varie poste patrimoniali.

Il sottoscritto ha acquisito la documentazione e gli elaborati contabili occorrenti. In particolare, il sottoscritto ha preso in esame la seguente documentazione dell'Associazione:

- documenti contabili e fiscali, anche inerenti ai beni strumentali;
- copia fatture e altri giustificativi inerenti spese o entrate;
- estratti conto bancari.

➤ **Metodologie e criteri di valutazione adottati**

Tra i metodi di valutazione elaborati dalla dottrina ed utilizzati nella pratica professionale è possibile operare una prima distinzione tra “metodi diretti” e “metodi indiretti”.

I primi stimano il capitale economico di un'azienda facendo riferimento a grandezze basate sui prezzi direttamente desunti dal mercato (in particolare da quello borsistico) e non possono essere utilizzati, per evidenti ragioni, nel caso in esame.



I secondi ricorrono, invece, a grandezze (quali il patrimonio, il reddito, i dividendi, il cash flow) ritenute espressive della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa considerata. Tali metodi possono essere così distinti:

- Metodi patrimoniali
- Metodi reddituali
- Metodi misti patrimoniali/reddituali
- Metodi finanziari

Senza addentrarsi in inutili esposizioni teoriche delle differenze tra i vari metodi, il sottoscritto ritiene che compito a lui spettante sia la valutazione del patrimonio dell'Associazione a valori correnti tenendo ben presente che la finalità è quella di liberare parte del fondo di garanzia vincolato.

A tal riguardo si osserva che l'art. 2465 Cod. Civ. richiede l'individuazione di ciascun elemento dell'attivo e del passivo dell'azienda, nonché l'indicazione del valore a ciascuno di essi attribuito, il che impone il ricorso a criteri di valutazione analitici (metodi patrimoniali) ed esclude l'applicabilità (quanto meno per il metodo di base) di criteri di valutazione sintetici (metodi reddituali e finanziari);

Alla luce delle premesse di cui sopra, il sottoscritto ha seguito, nella valutazione richiesta, le seguenti fasi:

- I fase: valutazione analitica dei singoli elementi attivi e passivi dell'Associazione (metodo patrimoniale);
- II fase: stima del patrimonio.

Si tratta di individuare gli elementi dell'attivo e del passivo da considerare e quelli da non considerare. Le singole voci attive e passive saranno rettificata ed esposte a valori correnti di funzionamento secondo principi valutativi prudenziali.

Successivamente si procederà a determinare il patrimonio netto dell'Associazione attestando che detto valore non è inferiore a quello minimo richiesto per legge.

➤ **La situazione patrimoniale alla data del 31.10.2022**

L'associazione non è obbligata da norme di legge alla tenuta ordinaria della contabilità e per tale ragione l'amministrazione procede alla redazione di un rendiconto per "cassa" con il quale vengono riepilogate le entrate e le uscite dell'ente riferite all'anno.

Per tale ragione l'amministrazione non ha trasmesso al sottoscritto perito una situazione patrimoniale che attestasse le attività e le passività, necessarie per quantificare il patrimonio netto dell'ente.

Lo scrivente, quindi, ha proceduto a ricostruire lo stato patrimoniale dell'associazione alla data del 31.10.2022 attraverso l'analisi e l'esame della seguente documentazione:

- rendiconto di cassa al 31.10.2022;
- documenti contabili e fiscali, anche inerenti ai beni strumentali;
- copia fatture, estratti conto bancari e altri giustificativi inerenti a spese o entrate.

La ricognizione delle poste contabili relative alla situazione patrimoniale al 31 ottobre 2022 può essere così sintetizzata:

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Immobili
ATTIVO CIRCOLANTE
Fondo Titoli
Disponibilità liquide
PASSIVO
DEBITI
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti diversi



Le singole poste patrimoniali saranno analiticamente esaminate e valorizzate nel successivo capitolo.

➤ **La determinazione del patrimonio netto rettificato a valori correnti**

Dal momento che il metodo di valutazione patrimoniale prevede la valorizzazione delle singole attività e passività sulla base dell'effettivo riscontro dei valori correnti rispetto a quelli contabili, lo scrivente sintetizza qui di seguito l'esito dell'analisi condotta sugli elementi patrimoniali.

Le poste patrimoniali prese in considerazione sono state suddivise tra attività e passività e sono le seguenti:

ATTIVITÀ

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali non risultano iscritte nella situazione patrimoniale contabile al 31 ottobre 2022 in quanto la contabilità tenuta dall'Associazione è impostata secondo un criterio finanziario. Esse sono costituite da un immobile identificato catastalmente al foglio 8, mappale 10269, piano T, categoria D/1, rendita catastale euro 12.440,00, sito in Via Cristoforo Colombo, n. 80 a Fagnano Olona (VA), ove si trova la sede dell'Associazione.

Trattasi di un complesso industriale attraversato dal fiume Olona, costituito da capannoni con accessori e aree pertinenziali a varia destinazione.

Tale immobile è stato acquistato da CALIMALI in data 24 marzo 2009 dalla Immobiliare Marcella S.r.l. in liquidazione, precedentemente acquisito dalla società CITIESSE S.p.A. – in concordato preventivo.

A seguito di questa analisi, i beni sono stati valutati determinando il valore di mercato degli stessi, in base allo stato in cui si trovano ed alla loro possibilità di utilizzo nonché di vendita a terzi.

Il dettaglio delle singole voci è riportato nella seguente tabella.

Elenco immobilizzazioni materiali				
IMMOBILE				
DESCRIZIONE	ANNO	COSTO STORICO	VALORE CONTABILE	VALORE PERIZIA
D/1 VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 80 FAGNANO OLONA	2009	6.000,00	0	0,00
TOTALE				0,00

I valori indicati nella colonna “costo storico” sono stati acquisiti dall’atto di compravendita a rogito Notaio Luca Taddeo n. di repertorio 9517/4234, registrato a Milano il 31 marzo 2009 al n. 7288, serie 1T. La compravendita è stata fatta ed accettata per euro 5.000,00 oltre IVA. Considerando l’impossibilità per l’ente di detrarsi il tributo, il costo effettivo sostenuto comprende anche l’IVA (nel 2009 pari al 20% dell’imponibile).

Il valore dell’immobile attribuito dal sottoscritto perito è stato determinato pari a zero in considerazione delle seguenti motivazioni:

- il complesso industriale formato da capannoni, locale pompe e accessori e da n. 5 vasche precedentemente destinate alla depurazione di lavorazioni tessili, versa in pessimo stato di conservazione;
- al fine di ripristinare l’immobile alla sua destinazione d’uso sono necessari ingenti e costosi lavori di ristrutturazione, come anche la riconversione per svolgere altre tipologie di attività;



- l'immobile si trova nell'area protetta del Parco del Medio Olona che di fatto non permette nessuna nuova costruzione.

Per tutti questi motivi, il perito decide di non attribuire alcun valore corrente al fabbricato.

FONDO TITOLI

Dal rendiconto si evince che l'Associazione possiede un Fondo Titoli formato da Buoni del Tesoro Poliennali acquistati nell'anno 2016 al fine di costituire un fondo di garanzia e ottenere così il riconoscimento della personalità giuridica.

Il valore nominale di tale fondo è rimasto invariato e risulta di un valore nominale pari a 26.000,00 euro.

Ai fini della presente perizia è importante definire in maniera puntuale il valore di mercato di tali titoli vista la volontà di diminuire il Fondo.

Il sottoscritto ha quindi provveduto a controllare la documentazione bancaria necessaria per identificare i titoli di proprietà dell'Associazione e, tramite ricerche di mercato, identificarne il valore di cessione, in particolare il fondo titoli BTP – 01GN26 (codice Isin IT0005170839) al 31.10.2022, data di riferimento della perizia, ha un valore di mercato (quotazione) pari al 94,4300.

Il valore di perizia viene di conseguenza espresso a questo minor valore e riportato nella seguente tabella.

FONDO TITOLI BTP		
DESCRIZIONE	VALORE CONTABILE	VALORE PERIZIA
TITOLO BTP – 01GN26	26.000,00	24.551,80
Codice Isin IT0005170839		
TOTALE		

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tale voce è relativa al saldo al 31 ottobre 2022 dei conti correnti. In particolare, si tratta di:

- conto corrente INTESA SANPAOLO Ag. MILANO - IBAN IT87A0306909606100000150289 che presenta un saldo pari ad euro 28.173,49;
- il saldo disponibile della cassa, evidenziato nel rendiconto del 31.10.2022, non essendo tenuta una contabilità con metodo ordinario, non è possibile valutarlo in maniera puntuale e quindi si presume alla data della perizia che sia pari a zero.

I valori di perizia sono congrui con i valori controllati dagli estratti conto bancari. Non viene perciò apportata alcuna modifica.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	VALORE CONTABILE	VALORE PERIZIA
INTESA SANPAOLO	28.173,49	28.173,49
CASSA	487,94	0
TOTALE		28.173,49

PASSIVITÀ

Lo scrivente passa ora ad esaminare e a valutare le poste passive della situazione patrimoniale contabile al 31 ottobre 2022.

DEBITI

La situazione al 31 ottobre 2022 presenta debiti verso fornitori relativamente a fatture ricevute e non ancora saldate dall'Associazione, nello specifico:

FORNITORE	FATTURE	IMPORTO
DEMILANI ENRICA	49/A DEL 21/10/2022 E 54/A DEL 31/10/2022	601,99
GIUFFRIDA MARTINA	19 DEL 26 /10/2022	397,20
CORTESI DANIELE	136 DEL 31/10/2022	83,72
ARIGAS	1823 DEL 30/09/2022	250,34
COLOR BOX	2435 DEL 30/09/2022	199,95



BEDIN	1974 DEL 30/09/2022	46,71
LEVIS SALUMIFICIO	1047 DEL 31/10/2022	295,57
MOTTURA	370 DEL 14/10/2022	523,53
CROCE ROSSA ITALIANA	1231 DEL 02/11/2022	135,00
RBS	1686 DEL 17/10/2022	117,12
LIZART	203 DEL 31/10/2022	590,48
ARIGAS	1957 DEL 29/10/2022	230,57
F.LLI MARA	5403 DEL 15/10/2022	48,80
MOTTURA	379 DEL 20/10/2022	163,32
MOTTURA	392 DEL 29/10/2022	312,08
COLOR BOX	2730 DEL 31/10/2022	124,17
MOTTURA	395 DEL 05/11/2022	588,89
TOTALE		4.709,44

Il perito ha provveduto al controllo della documentazione e conferma i valori dei debiti verso fornitori così come comunicati dall'Associazione.

Ad integrazione dei debiti si aggiunge quello verso il perito per la redazione della presente perizia di stima che ammonta a euro 1.268,80.

Si precisa che l'Associazione non ha dipendenti e non ha contratto, inoltre, alcun finanziamento bancario o di altro genere.

DEBITI VERSO FORNITORI

DESCRIZIONE	VALORE CONTABILE	VALORE PERIZIA
DEBITI VERSO FORNITORI	4.709,44	5.978,24
TOTALE		5.978,24

Dall'analisi della documentazione fiscale e considerando gli obblighi dichiarativi dell'ente, emergono debiti erariali ai fini IRES calcolati sulla rendita catastale rivalutata dell'immobile di proprietà. Tali valori, seppur esigui, devono essere rilevati per prudenza e vengono valorizzati in euro 650,00.

DEBITI TRIBUTARI

DESCRIZIONE	VALORE CONTABILE	VALORE PERIZIA
DEBITI PER IRES	0,00	650,00
TOTALE		650,00

Considerando l'iscrizione dell'Associazione al Registro Imprese nell'anno 2017, ai fini della determinazione del debito verso la Camera di Commercio di Varese per i diritti camerali relativi ai soggetti iscritti solo al R.E.A. (come le associazioni, fondazioni, etc.) si valutano le annualità dal 2018 al 2022 (euro 18,00 per anno).

DEBITI DIVERSI

DESCRIZIONE	VALORE CONTABILE	VALORE PERIZIA
DEBITI DIRITTI CAMERALI	0,00	150,00
TOTALE		150,00

L'utilizzo del metodo patrimoniale semplice consente quindi di attribuire al patrimonio dell'Associazione un valore di **Euro 45.947,05**.

Tale valore trova la propria espressione patrimoniale nella seguente situazione patrimoniale sintetica:

ATTIVO	VALORE PERIZIA
IMMOBILE	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	0,00
FONDO TITOLI	24.551,80
DISPONIBILITA' LIQUIDE	28.173,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	52.725,29
TOTALE ATTIVO	52.725,29
PASSIVO	
DEBITI	
DEBITI VERSO FORNITORI	5.978,24
DEBITI TRIBUTARI	650,00

DEBITI DIVERSI	150,00
TOTALE DEBITI	6.778,24
PATRIMONIO NETTO	45.947,05
TOTALE A PAREGGIO	52.725,29

➤ **Considerazioni conclusive**

Alla luce di quanto sopra lo scrivente determina in **Euro 45.947,05**.

Arrotondato ad Euro 45.900,00.

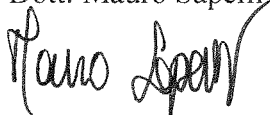
il valore del Patrimonio dell'Associazione.

➤ **Attestazioni**

Il sottoscritto Dott. Mauro Sapelli, nato a Gallarate il 23 gennaio 1978, codice fiscale SPL MRA 78A23 D869F, Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 148210 ai sensi del D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 nominato con D.M. del 29 ottobre 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale supplemento n. 90 del 13 novembre 2007 – a conclusione della propria relazione giurata di stima ed in esecuzione dell'incarico affidatogli – attesta quindi che **il patrimonio netto** dell'Associazione di Volontariato CALIMALI E.T.S., codice fiscale 90010000124, con sede in Fagnano Olona (VA) in via Cristoforo Colombo, 80, alla data del 31 ottobre 2022 **è pari ad Euro 45.900,00 (quarantacinquemilanovecento/00) e non è comunque inferiore a quello previsto per legge per il riconoscimento della personalità giuridica pari ad Euro 15.000,00 ex art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/2017.**

Busto Arsizio, 6 dicembre 2022

Dott. Mauro Sapelli



Repertorio n. 53.270

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di dicembre, alle ore diciassette e minuti quarantacinque.

In Gallarate, nel mio studio in piazza Garibaldi n. 8.

Avanti a me dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

e' comparso il signor

SAPELLI dott. MAURO, nato a Gallarate (VA) il giorno 23 gennaio 1978, ed ivi residente in viale dei Tigli n. 13, codice fiscale SPL MRA 78A23 D869F, dottore commercialista con studio in Busto Arsizio (VA), via Milano n. 5, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio al numero 641 sezione A, ed al Registro dei Revisori Legali al numero 148210 con Decreto Ministeriale del 29 ottobre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 13 novembre 2007,

della cui identita' personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la relazione di stima che precede, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del Terzo Settore), relativa alla valutazione alla data del 31 ottobre 2022 del patrimonio della associazione "**CALIMALI ODV ETS**" (gia' "**CALIMALI ONLUS**") con sede in Fagnano Olona (VA), via Cristoforo Colombo n. 80, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo di Varese al numero 363547, codice fiscale 90010000124, associazione riconosciuta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Lombardia al n. 2865 con decreto n. 624 del 3 marzo 2017, e al Registro Generale Regionale del Volontariato, sezione Provincia di Varese, al n. VA-40 sezione B e C, con determinazione n. 3226 del 1 agosto 2003, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta, io Notaio ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

"Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere a chiunque la verita'".

Dopo di che il medesimo sottoscrive in mia presenza la relazione di stima in calce ed a margine di ciascun foglio, dispensandomi espressamente il comparente dalla lettura della medesima.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto mia direzione e da me sottoscritto, unitamente al comparente, alle ore diciassette e minuti cinquantacinque, questo verbale consta di un foglio di cui occupa due intere facciate e fin qui della terza.

In originale firmato:
MAURO SAPELLI
ANDREA TOSI Notaio

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"CALIMALI ODV ETS"**

Art.1 Denominazione - sede

1. E' costituita con sede in Fagnano Olona (Varese) - via Cristoforo Colombo n. 80, l'Associazione di Volontariato denominata "CALIMALI ODV ETS".

2. L'associazione e' un Ente del Terzo settore, e' disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. Da qui in avanti, per semplicita', l'Associazione "CALIMALI ODV ETS" sara' chiamata solo Associazione.

3. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione dovra' indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 Oggetto sociale

1. L'associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. In particolare l'associazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare le tradizioni locali, l'ambiente e la natura attraverso lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative ed ecologiche. Inoltre promuove attivita' di integrazione e favorisce esperienze di volontariato e di sostegno ai richiedenti asilo provenienti da paesi in grave stato di emergenza, e ad altri soggetti in situazioni di grave bisogno.

2. L'associazione esaurisce le proprie finalita' nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, e' apolitica e non fa distinzioni di sesso, religione e nazionalita'.

Art.3 Attivita' di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalita' di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attivita' di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale l'associazione potrà:

- organizzare e realizzare occasioni e manifestazioni per favorire la socializzazione;

- promuovere e organizzare comportamenti individuali e sociali nei confronti dell'ambiente, con particolare riferimento alla cultura ed alle tradizioni locali;

- favorire l'accesso dei cittadini e delle loro forme associate, al ruolo attivo di coproduttori di servizi ambientali;

- promuovere, con gli Enti Locali, lo sviluppo delle attività d'informazione ed educazione ambientale, sportivo, artistiche e scientifico-culturali rivolto anche al mondo giovanile scolastico ed extra scolastico;

- attivare al proprio interno attività diretta di volontariato nei confronti di soggetti in difficoltà quali, a titolo di esempio, profughi e disoccupati;

- intraprendere percorsi educativi, basati sulla giustizia riparativa, finalizzati a lavorare sulla responsabilizzazione di autori di reati.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art.4 Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella

nota integrativa al bilancio.

Art.5 Raccolta fondi

1. L'associazione puo' realizzare attivita' di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale e nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.6 Soci

1. In conseguenza delle attivita' svolte dall'associazione, possono far parte dell'associazione persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di eta', che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che, condividendo le aspirazioni di fondo che animano l'associazione e mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

2. L'associazione puo' prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. Il mantenimento della qualifica di socio e' subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea. Il numero degli associati e' illimitato ma, in ogni caso, non puo' essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. L'adesione all'associazione e' volontaria ed avviene secondo modalita' e termini di cui al successivo articolo.

5. I soci si dividono in:

- soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;
- soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalita' e termini contenuti nel presente statuto;
- soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volonta' dell'Organo di Amministrazione, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorieta' e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art.7 Assunzione della qualifica di socio

1. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario e' necessario presentare apposita domanda scritta all'Organo di Amministrazione, nella forma e secondo le modalita' stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera dell'Organo di Amministrazione a suo insindacabile giudizio. L'associazione esclude

espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.8 Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di amministrazione.

Art.9 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata

dall'organo di amministrazione. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.10 Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà'.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività' prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea.

3. Le attività' dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

4. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività' di volontariato nonché' per la responsabilità' civile verso i terzi.

Art.11 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- d) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 2 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art.12 Assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

2. Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

4. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più' voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità' è definito nel regolamento interno.

5. Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché' con mezzi idonei (ad esempio mail o lettera non

raccomandata), di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 20 giorni di preavviso.

6. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

7. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

8. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata tutte le volte che l'Organo di Amministrazione lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

9. L'assemblea in sede ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

10. L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

11. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In seconda convocazione l'assemblea sara' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilita', gli amministratori non hanno voto.

12. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, e' sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio piu' anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

14. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato puo' rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non puo' essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.

15. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'organo di amministrazione.

16. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identita' dell'associato.

17. Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

18. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel regolamento di attuazione.

19. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attivita' svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilita'. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

20. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potra' procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

21. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza

dei soci, ancorche' non intervenuti. La pubblicita' delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'articolo 1.

22. Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art.13 Organo di Amministrazione

1. L'organo di amministrazione e' l'organo di governo dell'associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonche' delle volonta' e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale puo' essere revocato.

4. L'Organo di Amministrazione e' composto da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 7 membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

5. Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalita' e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri dell'Organo di Amministrazione sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori-fondatori.

6. Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 2 anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

7. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non e' possibile, il presidente convoca Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti cosi' nominati scadono con gli altri componenti.

8. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Organo di Amministrazione e' considerato decaduto e deve essere rinnovato.

9. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, l'Organo di Amministrazione ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo

statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;

f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il presidente e il vice presidente;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;

q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;

s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

10. Possono essere eletti consiglieri soltanto soci in regola con il pagamento della quota associativa. Si precisa che i

candidati non dovranno avere legami di parentela diretta collaterale, di coniugio o di unione civile tra di loro. Non puo' essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.

11. L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno 3 Consiglieri. In quest'ultimo caso, l'Organo di Amministrazione dovra' riunirsi entro 15 giorni.

12. L'Organo di Amministrazione e' convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

13. L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. In seno all'Organo di Amministrazione non e' ammessa delega.

14. L'ingiustificata assenza di un consigliere per 90 giorni o a piu' di 3 (tre) riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non e' rieleggibile.

15. Di ogni delibera dell'Organo di Amministrazione deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art.14 Presidente dell'associazione

1. Il Presidente e' il legale rappresentante dell'associazione (nonche' Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione). Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

2. Il Presidente e' il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

3. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtu' di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e dell'Organo di Amministrazione, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;

- d) adottare in caso di necessita' ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Art.15 Vice Presidente dell'associazione

1. Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

2. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attivita' di volta in volta intraprese, il Vice Presidente puo' intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art.16 Segretario

1. Il Segretario e' nominato dall'Organo di Amministrazione su proposta del Presidente, resta in carica quanto l'Organo di Amministrazione e puo' essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

2. Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dall'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

3. Egli, in particolare:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonche' alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

b) da' esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, nonche' agli atti del Presidente.

Art.17 Organo di controllo e revisione legale (se nominato)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni

del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.

4. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.18 Gratuita' delle cariche

1. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.19 Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010.

2. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria

ordinaria.

Art.20 Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art.21 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione e' costituito:

- da beni mobili e immobili;
- da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Regioni, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

2. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

3. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art.22 Entrate

1. Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad

- incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art.23 Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dal presente statuto e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art.24 Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

3. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati

dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art.25 Utili della gestione

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

Art.26 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione e' deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalita' e termini di cui al precedente articolo 12, per i seguenti motivi:

- conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilita' sopravvenuta di conseguirlo;
- impossibilita' di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- ogni altra causa che dovesse compromettere le aspirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attivita'.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvedera' a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art.27 Norma di rinvio

1. Per quanto non e' previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.

In originale firmato:

CLAUDIO CACCIN

ANDREA TOSI Notaio

Registrato a VARESE in data 13 dicembre 2022 al n. 40113 serie 1T, esatti euro zero.

Certifico io sottoscritto dottor ANDREA TOSI, Notaio in Gallarate, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione della mia firma digitale, attestata vigente dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico con caratteristiche di immutabilit  ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 7/3/2005 n.82 e' conforme all'originale cartaceo nei miei atti, firmato a norma di legge.

In Gallarate, nel mio studio in Piazza Garibaldi n.8, tredici dicembre duemilaventidue (13.12.2022)